



REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

Indice dei contenuti

Indice dei contenuti	2
I - DEFINIZIONI	5
II - BASI LEGALI	5
<i>Leggi e ordinanze</i>	5
<i>Direttive della SSIGA</i>	6
III - DISPOSIZIONI GENERALI	6
<i>Art. 1: Fornitura di acqua</i>	6
<i>Art. 2: Scopo e campo di applicazione</i>	6
<i>Art. 3: Basi giuridiche</i>	6
<i>Art. 4: Competenze del Consiglio Comunale</i>	6
<i>Art. 5: Competenze del Municipio</i>	7
<i>Art. 6: Commissione di revisione</i>	7
<i>Art. 7: Copertura delle spese</i>	7
<i>Art. 8: Zona di distribuzione</i>	7
<i>Art. 9: Compiti</i>	7
IV - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	8
<i>Art. 10: Piano generale acquedotto</i> <i>(art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)</i>	8
<i>Art. 11: Rete di distribuzione</i>	8
<i>Art. 12: Condotte principali</i>	8
<i>Art. 13: Condotte di distribuzione</i>	8
<i>Art. 14: Costruzione</i>	9
<i>Art. 15: Idranti</i>	9
<i>Art. 16: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche</i>	9
V - ALLACCIAMENTI	9
<i>Art. 17: Domanda di allacciamento</i>	9
<i>Art. 18: Rifiuto di allacciamento</i>	9
<i>Art. 19: Tracciato e caratteristiche</i>	10
<i>Art. 20: Condizioni tecniche</i>	10
<i>Art. 21: Utilizzazione di proprietà private, servitù</i>	10
<i>Art. 22: Realizzazione delle condotte di allacciamento</i>	11

<i>Art. 23: Proprietà dell'allacciamento e dorsale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24: Vetustà condotte.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25: Sostituzione allacciamento e dorsale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 26: Manutenzione allacciamento e dorsale</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27: Modalità di intervento</i>	<i>12</i>
<i>Art. 28: Messa fuori esercizio.....</i>	<i>12</i>
VI - INSTALLAZIONI INTERNE	12
<i>Art. 29: Esecuzione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 30: Prescrizioni tecniche</i>	<i>13</i>
<i>Art. 31: Collaudo.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 32: Obblighi del titolare dell'allacciamento</i>	<i>13</i>
<i>Art. 33: Pericolo di gelo</i>	<i>13</i>
<i>Art. 34: Dovere di informazione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 35: Controlli</i>	<i>14</i>
<i>Art. 36: Responsabilità.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 37: Impianti di trattamento dell'acqua</i>	<i>14</i>
VII - FORNITURA DELL'ACQUA.....	14
<i>Art. 38: Principi.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 39: Obbligo di prelievo.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 40: Limitazione della fornitura</i>	<i>15</i>
<i>Art. 41: Esclusione di responsabilità</i>	<i>15</i>
<i>Art. 42: Divieto di cessione dell'acqua.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 43: Prelievo abusivo.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 44: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 45: Fornitura dell'acqua ad Enti pubblici.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 46: Disdetta dell'abbonamento</i>	<i>16</i>
<i>Art. 47: Ripristino dell'abbonamento.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 48: Limitazione di portata per installazioni speciali</i>	<i>17</i>
<i>Art. 49: Piscine e fontane.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 50: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione 17</i>	
VIII - APPARECCHI DI MISURA.....	17
<i>Art. 51: Misura e lettura.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 52: Proprietà e manutenzione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 53: Ubicazione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 54: Responsabilità.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 55: Prescrizioni tecniche</i>	<i>18</i>
<i>Art. 56: Contestazioni.....</i>	<i>18</i>

Art. 57: Disfunzioni	18
Art. 58: Sotto-contatori.....	19
IX – TRAPASSI DI PROPRIETÀ.....	19
Art. 59: Obbligo di notifica - Solidarietà	19
Art. 60: Subingresso.....	19
X – CONTRIBUTI E TASSE.....	19
Art. 61: Determinazione delle tasse.....	19
Art. 62: Tassa unica di allacciamento.....	19
Art. 63: Contratto di abbonamento.....	20
Art. 64: Accertamento consumi.....	20
Art. 65: Tariffe.....	20
Art. 66: Fatture – Termini di pagamento	20
XI - TASSE.....	21
Art. 67: Tassa di utilizzazione	21
Tabella A: Tasse base, determinate secondo portata del contatore	21
Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore	22
Tabella C: Tassa di noleggio dei contatori.....	22
Art. 68: Fatturazione e acconti per costi di fornitura	23
XII - CAUZIONI	23
Art. 69: In generale.....	23
Art. 70: Importo e genere della cauzione	23
Art. 71: Inadempienza.....	23
Art. 72: Restituzione.....	23
Art. 73: Acquisizione cauzioni	23
XIII - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE.....	24
Art. 74: Contravvenzioni	24
Art. 75: Contestazioni e procedure	24
Art. 76: Contestazioni, Foro giuridico.....	24
XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 77: Entrata in vigore	24
Art. 78: Abrogazione.....	24

I - DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua potabile. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Lderr) e le relative Ordinanze;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal contatore nello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	dispositivo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

II - BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Lderr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Oderr), RS 817.02
- Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE), RS 817.021.23
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201

- Legge sull'approvvigionamento idrico (Lappri), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)

III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Fornitura di acqua

Il Comune ha il diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile su tutto il comprensorio comunale.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture comunali per la fornitura di acqua potabile e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. Il Comune promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale:

- adotta i regolamenti per la distribuzione di acqua potabile, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- delibera sui bilanci consuntivi e preventivi (centro di costo acqua potabile);
- autorizza le spese d'investimento.

Art. 5: Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile di fornire l'acqua alle condizioni del presente Regolamento e del regolare funzionamento tecnico degli impianti.

Inoltre:

- sottopone al Consiglio Comunale i conti preventivi e consuntivi dell'anno amministrativo nell'ambito della presentazione di preventivo e consuntivo;
- propone al Consiglio Comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Comunale;
- stabilisce le tariffe e le tasse tramite ordinanza municipale;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 6: Commissione di revisione

La Commissione della gestione del Consiglio Comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 7: Copertura delle spese

La costruzione e l'esercizio degli impianti devono essere finanziariamente autosufficienti. La copertura delle spese d'esercizio e manutenzione, degli interessi passivi e ammortamenti avviene tramite il prelievo delle tasse di allacciamento, di utilizzazione e di noleggio dei contatori.

Art. 7bis: Modello contabile

La contabilità per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è chiaramente distinguibile da quella del Comune.

Art. 8: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale (PR; cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
2. Al di fuori della zona edificabile il Comune è, di regola, tenuto a fornire l'acqua alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa. Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso l'opportunità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 9: Compiti

1. Il Comune distribuisce acqua potabile per uso pubblico, domestico, artigianale, industriale ed ev. agricolo nella zona di distribuzione di cui all'articolo 8 cpv. 1, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

2. Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. Il Comune provvede in particolare a:
 - a) assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari. Allo scopo verranno eseguiti almeno 4 controlli annuali della qualità dell'acqua in laboratorio specializzato.
 - b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua distribuita;
 - c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 38 e 39);
 - e) individuare eventuali perdite dell'acquedotto mediante controlli visivi della rete, effettuando riscontri fra rilevamenti dei contatori e quantità acquistata dal fornitore e facendo eseguire da ditta specializzata almeno 2 controlli annuali con strumenti elettronici.
5. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

IV - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 10: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 11: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 12: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 13: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 8.

Art. 14: Costruzione

1. Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione delle condotte principali e di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.
3. Le spese di posa delle condotte principali e delle condotte di distribuzione vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

Art. 15: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario.

Art. 16: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti, di allacciarsi agli stessi e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.
3. Allacciamenti ad idranti non saranno tollerati oltre il periodo di un giorno.
4. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
5. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 74.

V - ALLACCIAMENTI

Art. 17: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 18: Rifiuto di allacciamento

1. Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di specifiche conoscenze nel ramo o di attestato federale di fine tirocinio per montatori sanitari o certificati equivalenti.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
 3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 19: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono approvati dal Comune esaminando quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 20: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 21: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a tollerare la posa e l'attraversamento di condotte e di saracinesche necessarie alla fornitura di acqua, e a permettere la posa di ev. targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune o a disponenti l'accesso al proprio fondo nei limiti delle disposizioni vigenti e dei contratti di servitù esistenti, per la posa, l'esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno secondo le servitù in essere.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 22: Realizzazione delle condotte di allacciamento

1. Le opere di posa del dispositivo d'interruzione, del raccordo alla condotta comunale e della condotta di allacciamento, come pure modifiche, ampliamenti o rifacimenti, sono realizzati da ditta scelta dal titolare dell'allacciamento alle condizioni degli articoli 17 e 18.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e risistemazione sono eseguite da ditta incaricata dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune e le regole professionali relative ai lavori effettuati.
3. Tutti i costi sono supportati dal titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 23: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune senza che sia dovuto alcun compenso al titolare.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 24: Vetustà condotte

Di regola la durata di una condotta d'allacciamento o dorsale è stimata in 40 anni.

Art. 25: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. Il Comune può ordinare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono integralmente posti a carico del titolare dell'allacciamento.
3. In caso di inadempienza del titolare il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari ponendoli ad intero carico del titolare.

Art. 26: Manutenzione allacciamento e dorsale

1. Il Comune può ordinare la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento.
3. In caso di inadempienza del titolare il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari ponendoli ad intero carico del titolare.

Art. 27: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.
2. Il titolare dell'allacciamento deve provvedere alla sostituzione o manutenzione degli impianti difettosi tempestivamente, in ogni caso non oltre il termine intimato dal Comune. Restano riservati i casi d'urgenza, di competenza del Comune e posti integralmente a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in caso d'urgenza, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 28: Messa fuori esercizio

Il Comune provvede, previo preavviso, ad ordinare la separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.
4. In caso di inadempienza del titolare il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari ponendoli ad intero carico del titolare.

VI - INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 29: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

2. I relativi lavori possono essere eseguiti da installatori di propria fiducia, in possesso delle necessarie credenziali professionali.

Art. 30: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA ed alle ev. prescrizioni emanate dal Comune.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune autorizzare la rinuncia a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 31: Collaudo

1. Il Comune o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Al momento del collaudo il titolare dell'allacciamento deve fornire al Comune un rilievo dell'allacciamento su supporto cartaceo in scala 1:50 o 1:100.
5. Il collaudo prevede anche la verifica che gli interventi su area pubblica siano stati effettuati secondo quanto prescritto ed a regola d'arte.

Art. 32: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 33: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 38 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 34: Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 35: Controlli

1. Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provveda, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 36: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 37: Impianti di trattamento dell'acqua

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

VII - FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 38: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 40.

3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. Il Comune garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 39: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.
4. Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 40: Limitazione della fornitura

1. Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
2. Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 41: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 40 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 42: Divieto di cessione dell'acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 43: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 44: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata del Comune.
2. Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 45: Fornitura dell'acqua ad Enti pubblici

1. Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 67.

Art. 46: Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 45.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura di regola entro 3 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata

all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 47: Ripristino dell'abbonamento

L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con 3 giorni lavorativi di preavviso.

Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 48: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata ad installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 49: Piscine e fontane

È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.

Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane come pure di altri impianti.

Art. 50: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 48, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, il quale regola gli aspetti tecnici.

Qualora le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse dovranno essere oggetto di una fissazione nel Regolamento (con un minimo e un massimo).

VIII - APPARECCHI DI MISURA

Art. 51: Misura e lettura

Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.

L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.

Art. 52: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 53: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 54: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni dal gelo e dal fuoco, danni dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 55: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni del Comune.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 31 cpv. 2.

Art. 56: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 57: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quello del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 58: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

IX – TRAPASSI DI PROPRIETÀ

Art. 59: Obbligo di notifica - Solidarietà

1. Il trapasso di proprietà di un immobile allacciato all'acqua potabile deve essere tempestivamente notificato per iscritto al Comune a cura del precedente proprietario.
2. Sino al momento della notifica, il precedente ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 60: Subingresso

Il compratore di un immobile allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile subentra negli obblighi stabiliti nel contratto d'utenza stipulato fra il Comune ed il proprietario precedente, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto.

X – CONTRIBUTI E TASSE

Art. 61: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 62: Tassa unica di allacciamento

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa unica d'allacciamento e di collaudo, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti:
 - ogni nuovo allacciamento ad un immobile o fondo finora mai allacciato;
 - ogni ampliamento di un allacciamento esistente;
 - ogni intervento di modifica ad un immobile esistente
2. La tassa unica di allacciamento e di collaudo è calcolata in ragione del 5‰ sul valore di stima dell'immobile (tassa minima fr. 200.- / tassa massima fr. 2'000.-).
3. In caso di futuri lavori di riattazione o di miglioria, sarà applicata la tassa sulla differenza del nuovo valore di stima.
4. Per allacciamenti provvisori, cantieri, ecc., viene prelevata una tassa unica minima di fr. 200.-.

Art. 63: Contratto di abbonamento

1. Prima di iniziare la fornitura dell'acqua, il Comune stipula un contratto d'abbonamento (notifica di tassazione) con il proprietario dell'immobile od il suo rappresentante. Le modalità di firma vengono allegare al momento dell'invio di ogni nuovo contratto all'utente.
2. Contro la tassazione l'abbonato ha il diritto di ricorso al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora, entro il termine di 15 giorni, l'interessato non presentasse osservazioni scritte, l'abbonamento si riterrà accettato.
3. Il rifiuto da parte di un abbonato di accettare il contratto, avrà per effetto la sospensione immediata della fornitura d'acqua. Le tasse decadranno ugualmente.
4. Ogni abbonamento avrà la durata minima di due anni a partire dalla data di stipulazione e si rinnoverà di anno in anno se da una delle parti contraenti non venga data disdetta scritta, al più tardi un mese prima della scadenza del periodo annuale in corso.

Art. 64: Accertamento consumi

1. Il consumo effettivo d'acqua viene accertato semestralmente mediante lettura del contatore, che avviene per il tramite di una cartolina inviata agli utenti, da ritornare debitamente compilata entro la data fissata sulla stessa, e più precisamente:
 - 1. semestre: entro il 10 luglio dell'anno corrente;
 - 2. semestre: entro il 10 gennaio dell'anno successivo.
2. Gli incaricati del Comune si riservano il diritto di effettuare controlli periodici per verificare l'esattezza delle letture. Nel caso in cui la cartolina con la lettura non venisse recapitata al Comune nel termine indicato, si procederà alla lettura tramite l'incaricato dell'Ufficio acqua potabile, applicando un sovrattassa di fr. 30.- (trenta).
3. I capoversi 1 e 2 del presente articolo vengono intimati sotto la comminatoria dell'articolo 292 del Codice Penale Svizzero.

Art. 65: Tariffe

Il municipio stabilisce annualmente, mediante ordinanza, la tassa base, le tariffe per il consumo e per i noleggi; nei limiti definiti dal tariffario base allegato al presente Regolamento (cap. XI – Tasse), di cui ne è parte integrante.

Art. 66: Fatture – Termini di pagamento

1. Il termine di pagamento delle fatture per forniture d'acqua è di trenta giorni dall'emissione.
2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il Comune indirizza all'abbonato un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento.
3. Se l'importo dovuto non è pagato alla nuova scadenza, il Comune procede a diffida con l'intimazione di un ulteriore termine, dopo di che procederà all'incasso per via esecutiva, ritenuto che all'importo dovuto saranno aggiunti un interesse moratorio e le relative spese.
4. Il Comune si riserva in ogni momento il diritto di interrompere la fornitura d'acqua a seguito del mancato pagamento, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

5. Eventuali contestazioni tra l'utente e il Comune non sospendono l'obbligo del pagamento.
6. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XI - TASSE

Art. 67: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, articolata come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
 - b. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella C).
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle;
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tasse base, determinate secondo portata del contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
CS	Standard	In base alla portata nominale del contatore*	Fr./m ³ /h/anno	10	20
CT	Temporanea per impianti di cantiere, ecc.	In base alla portata nominale del contatore*	Fr./m ³ /h/anno	40	80

L'IVA è esclusa

La portata nominale viene assunta in base ai seguenti parametri medi:

Diametro del contatore	Portata nominale (mc/h)
3/4"	4
1"	6.3
5/4"	10
1 1/2"	16
2"	25
80 mm	120

Per contatori di diametro superiore agli 80mm, la portata nominale sarà quella effettiva dichiarata dal produttore.

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza residenziale	Fr./ m ³	0.80	1.20
Acqua potabile	Altri **	Fr./ m ³	0.95	1.35

** : artigiano, commercio, ristorazione, settore alberghiero e idranti

L'IVA è esclusa

Tabella C: Tassa di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà del Comune e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro del contatore	Tassa annua (Fr.) minima	Tassa annua (Fr.) massima
3/4"	25	35
1"	40	50
5/4"	55	65
1 1/2"	65	75
2"	110	130
80 mm	135	145

L'IVA è esclusa

Per contatori di diametro superiore agli 80 mm o di tipo speciale, la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Art. 67bis: Contributo di solidarietà

1. E' istituito un fondo destinato a promuovere l'accesso all'acqua potabile alle comunità di persone che ne sono sprovviste.
2. Il fondo è finanziato da ogni utente mediante il prelievo di un cts. al m³ di acqua consumata. La fatturazione avviene nell'ambito dell'art. 67.
3. Il Municipio utilizza i proventi a sostegno di progetti documentati presentati da ONG (Organizzazioni non governative) svizzere riconosciute dal competente Dipartimento federale.

Art. 68: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.
2. Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

XII - CAUZIONI

Art. 69: In generale

1. Il Comune può richiedere il versamento di una cauzione nei seguenti casi:
 - a. agli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. agli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune;
 - c. agli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Comune;
 - d. agli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 70: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 71: Inadempienza

Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 72: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi.

Art. 73: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

3. Alla restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune non corrisponde interesse alcuno.

XIII - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 74: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.
3. Il Comune, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali, sono competenti i Tribunali civili ordinari.

Art. 75: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni del Municipio devono essere notificate allo stesso entro trenta giorni.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli artt. 40 e segg. LMSP,
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

Art. 76: Contestazioni, Foro giuridico

Competenti a decidere su eventuali contestazioni di natura civile relative ai rapporti contrattuali tra il Comune e gli abbonati, i titolari degli allacciamenti e gli utenti, sono le autorità giudiziarie del luogo di domicilio del Comune stesso.

XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Art. 78 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento per la concessione e distribuzione acqua potabile del 29.10.1991 successive modifiche.

Approvato dal Consiglio comunale in data 23 maggio 2011.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente:

Il Segretario:

Domenico Grano

Milko Pastore

6943 Vezia, 25 maggio 2011

MODIFICHE

Art. 7 bis, 8 cpv. 2, 31 cpv4 e 67 bis, adottate dal Consiglio comunale il 02.03.2012 e approvate dalla sezione Enti locali SEL il 16.05.2012.